

CITTA' DI MANIAGO
PROVINCIA DI PORDENONE

**Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area attrezzata per
la sosta degli autocaravan e caravan**

Adottato con deliberazione consiliare n. 102 del 27.12.2012

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta autocaravan e caravan, di seguito citata come "area camper" sita in via Battiferri al mappale 17 Foglio 12.

L'area di sosta è stata istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera H) del decreto legislativo 285/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- Legge n. 689/1981.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Il Comune può affidare parte degli adempimenti gestionali inerenti l'area camper ad un soggetto esterno conservando tuttavia la titolarità della struttura. Il soggetto esterno provvede in tal caso alla custodia ed alla sorveglianza della struttura e ad intrattenere i necessari rapporti con gli utenti.

Articolo 3

L'area può essere utilizzata da tutti coloro che dispongono di autocaravan fino ad un massimo di quarantotto ore consecutive, ai sensi dell'articolo 107 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2. In occasione di particolari manifestazioni o su richiesta motivata da parte degli interessati, il Sindaco può concedere delle deroghe con apposita ordinanza. E' esclusa la sosta di carrelli, tende o altri veicoli; l'ingresso è altresì precluso a coloro che, pur in possesso di autocaravan, possano creare disturbo o nocimento ad altri utilizzatori dell'area o all'area stessa. È vietato il campeggio con qualsiasi modalità.

L'accesso all'area potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'articolo 159 del codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

Articolo 4

L'area è attrezzata per ospitare contemporaneamente al massimo 5 autocaravan. L'area è dotata di servizi di scarico per le acque reflue (bianche e nere), fontanelle di acqua potabile, contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, torrette per l'erogazione dell'energia elettrica ed illuminazione notturna.

Articolo 5

L'accesso degli autocaravan all'area è gratuita. La sosta comprende il carico dell'acqua, lo scarico delle acque reflue del veicolo, la fornitura di energia elettrica attraverso l'utilizzo della colonnina (l'erogazione di corrente elettrica non potrà superare 1,2 KW di potenza) e l'occupazione di uno spazio di sosta assegnato (dim. M. 3,50x7,00).

Articolo 6

La sosta degli autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli o rendere difficoltosa la manovra di ingresso ed uscita.

Articolo 7

All'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area è permesso applicare tubazioni idonee a captare l'acqua e a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza. È permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

Articolo 8

L'operazione di scarico dei WC chimici e delle acque bianche e nere nell'apposita griglia va effettuata seguendo le più elementari norme igieniche e della buona educazione. In particolare l'autocaravan dovrà essere posizionato in modo che le tubazioni di scarico si trovino esattamente al centro della predetta griglia e, a scarico ultimato, tutta l'area circostante la griglia oltre che la griglia stessa dovranno essere ripulite utilizzando l'apposita canna dell'acqua in modo tale da eliminare eventuali residui cartacei o di altro genere.

Articolo 9

Coloro che utilizzano l'area sono tenuti a osservare un comportamento decoroso e rispettoso delle persone e delle cose altrui. È espressamente vietato:

- Tenere radio, televisori e diffusori accesi ad un volume che possa recare disturbo ad altri;
- Effettuare schiamazzi diurni o notturni;
- Giocare a pallone o ad altri giochi collettivi;
- Girare all'interno dell'area con motorini;

- Lasciare animali domestici incustoditi o liberi di disturbare gli altri frequentatori dell'area o di imbrattare con residui organici l'area stessa o le strade adiacenti.

Articolo 10

Sono collocati gli appositi segnali stradali che individuano l'area in questione, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

Articolo 11

Coloro che trasgrediscono le norme contenute nel presente regolamento saranno allontanati dall'area e saranno applicate sanzioni amministrative da applicarsi secondo le norme e le procedure di cui al Codice della Strada e della legge n. 689/81, salvo che il fatto non integri gli estremi di violazioni diverse. In caso di danni agli impianti ed alle attrezzature, l'utente che ha causato il danno è tenuto all'immediata riparazione o, in caso di impossibilità a farlo, al risarcimento delle spese che dovranno essere sostenute per effettuare la riparazione del danno stesso.

Articolo 12

Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5 del Decreto legislativo n. 285/1992 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del decreto legislativo 285/1992.

Articolo 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa ed il pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 ai sensi della legge 689/81 articolo 10.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA CARLI

CODICE FISCALE: CRLNDR67S04E889C

DATA FIRMA: 22/01/2013 09:13:03

IMPRONTA: 24DD87E2067155205BF903B0A4AFFC19E13922EA5943C99B10B375C64393C8F9
E13922EA5943C99B10B375C64393C8F9BEE14F78074A5D7960559775BD0B681B
BEE14F78074A5D7960559775BD0B681B7E5921B88C2ED42CC2F750D5AE3F1E81
7E5921B88C2ED42CC2F750D5AE3F1E813C54EC42E7C8DD8B4376EE462F83D1F6

NOME: FILIPPO PAGANO

CODICE FISCALE: PGNFPP54H02H418X

DATA FIRMA: 22/01/2013 12:03:06

IMPRONTA: 65102ABE93715001E96397B2242B50A0B40B241E7D9CEE87927BB2C74C7F58BB
B40B241E7D9CEE87927BB2C74C7F58BB7EF0450679374E27AC07A329FA70B315
7EF0450679374E27AC07A329FA70B31501A1E7E448A22D1573F8D47CAFEDFE83
01A1E7E448A22D1573F8D47CAFEDFE83274A8252615C82658AB61E99221C2DBB